

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2013)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1975

Integrazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 luglio 1967, n. 641, ha stanziato, com'è noto, l'importo di lire 209.900 milioni per la realizzazione del programma di edilizia universitaria relativo al quinquennio 1967-71.

I predetti stanziamenti sono stati a suo tempo ripartiti tra le Università e le altre istituzioni interessate, le quali provvedono direttamente alla gestione dei fondi.

L'importo finora impiegato ammonta a oltre lire 120 miliardi, mentre la somma ancora da spendere ammonta, sotto l'aspetto puramente contabile, a circa lire 90 miliardi.

Sotto l'aspetto giuridico, peraltro, anche tale percentuale è impegnata per la realizzazione delle opere che a suo tempo sono state incluse nei programmi approvati ai

sensi della legge n. 641 del 1967 e successive modificazioni.

È da notare che i programmi sono continuamente aggiornati, con apposite variazioni, in relazione alle concrete possibilità di realizzazione delle opere stesse. Le variazioni sono spesso intese a finanziare le revisioni dei prezzi delle opere già eseguite; in altri casi a consentire la realizzazione di quelle opere di più immediata fattibilità, e questo anche in relazione alle nuove e più rapide procedure introdotte dall'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

In base a tali procedure il ritmo di impiego delle residue somme appare ora molto sostenuto e la realizzazione delle opere più rapida: si può stimare che nel corso del-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'esercizio 1975 verrà esaurito lo stanziamento.

Pur nella diversità delle situazioni operative di ciascuna Università, per cui si riscontra un diverso ritmo di utilizzazione di contributi (alcuni Atenei hanno infatti già ultimato i loro programmi), si ritiene ora essenziale l'emanazione di una nuova legge che, integrando i finanziamenti di cui alla citata legge n. 641 del 1967, consenta: la corresponsione della revisione prezzi per opere già eseguite; il completamento delle opere di cui sono stati realizzati lotti funzionali e che, in assenza di finanziamenti, non potrebbero essere terminati; l'inizio delle opere già programmate per le quali il finanziamento attuale non ha consentito l'avvio; la realizzazione di ulteriori opere di completamento necessarie per l'adeguamento delle

strutture universitarie alle nuove esigenze didattiche e scientifiche.

Ciò anche al fine di consentire la prosecuzione dei lavori nei cantieri già aperti e di permettere l'apertura di nuovi.

In tale prospettiva di finanziamento rientrano quei lavori, di più ampio respiro, riguardanti nuovi complessi, già progettati o per i quali ci sono concorsi in atto, che stanno sorgendo su terreni appositamente vincolati (ad esempio per le Università di Bari, della Calabria, di Salerno, di Napoli, di Siena, di Firenze, di Venezia, eccetera).

A fronteggiare tali urgenti necessità, senza alterare le linee di più organici provvedimenti che il Governo sottoporrà all'esame del Parlamento, è inteso l'unito disegno di legge che si propone di coprire l'intervallo di tempo tra la fine del piano quinquennale 1967-71 e l'inizio del prossimo piano.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per gli scopi di cui al titolo II della legge 28 luglio 1967, n. 641, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1975 è iscritto lo stanziamento di lire 50 miliardi.

Tale stanziamento è ripartito tra le Università e le singole istituzioni universitarie con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.